

Prot. n. 159

Circ. n. 81 del 7 marzo 2013

**CCNL**

**IMPORTANTE!**

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE  
LORO SEDI

**Articoli 8 e 19 Contratto Provinciale di Lavoro.  
E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione).  
Determinazione misura per il 2013.**

**E' stato recentemente sottoscritto tra Ance Padova e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori dell'edilizia il verbale di verifica e valutazione degli indicatori provinciali e di determinazione dell'E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) per il 2013.**

Ciò a termini degli articoli 8 e 19 del Contratto Collettivo Provinciale integrativo del C.C.N.L. 18 giugno 2008, così come modificato dall'accordo nazionale 19 aprile 2010.

Ricordiamo che l'E.V.R. è un istituto contrattuale introdotto dalla contrattazione nazionale quale elemento della retribuzione dipendente dall'andamento congiunturale sia del settore, a livello provinciale, che dell'impresa.

Ai sensi di quanto previsto dal richiamato C.C.N.L. e dal Contratto Provinciale 28 giugno 2012, relativamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013, le parti provinciali hanno fatto riferimento ai seguenti cinque indicatori/parametri provinciali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Padova;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Padova;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Padova;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Padova;
5. Valore medio del rapporto tra ore lavorate pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Padova.

**Le parti provinciali** hanno poi comparato le variazioni dei predetti indicatori verificatesi nel triennio 2009, 2010, 2011 rispetto al triennio 2008, 2009, 2010 ed **hanno confermato per il 2013 i valori dell'E.V.R. in vigore nel 2012.**

**N.B. E' indispensabile che ciascuna impresa proceda a questo punto alla verifica delle variazioni positive o negative verificatesi nel triennio 2009, 2010, 2011 rispetto al triennio 2008, 2009, 2010 dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:**

- 1) **ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Padova.** Dovranno essere conteggiate le ore di lavoro denunciate e le ore equiparate a quelle ordinarie così come individuate dal Contratto Collettivo Provinciale di lavoro ed in particolare:
  - ore di fruizione dei permessi L. 104/92;
  - ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
  - ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
  - ore di congedo per maternità e paternità;
  - ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla Legge 300/70;
- 2) **volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.**

**N.B. In base alla verifica che l'impresa farà sul triennio 2009, 2010, 2011 in rapporto al triennio 2008, 2009, 2010 relativamente al volume d'affari IVA e al numero delle ore denunciate in Cassa Edile, si potranno presentare le seguenti ipotesi:**

- a) **variazione pari o in aumento del volume d'affari e delle ore denunciate in Cassa Edile.** In tal caso l'impresa deve procedere all'erogazione per intero dell'E.V.R. secondo i valori indicati nella Tabella A (vd. allegato 1);
- b) **variazione pari o in aumento di uno solo dei parametri aziendali (ore denunciate o volume d'affari IVA).** In questo secondo caso l'impresa procederà all'erogazione ridotta dell'E.V.R. secondo i valori della Tabella B (vd. allegato 1);
- c) **variazione negativa di entrambi i parametri aziendali (ore denunciate e volume d'affari IVA).** In tale ipotesi l'impresa non deve procedere ad alcuna erogazione dell'E.V.R.

\* \* \* \* \*

**Qualora l'E.V.R. non risultasse dovuto o dovuto in misura ridotta, l'impresa è tenuta a rendere autodichiarazione entro il 31 marzo 2013, secondo lo schema allegato (vd. allegato 2), da inviare alla Cassa Edile di Padova, alla associazione datoriale di riferimento (per le imprese appartenenti al nostro sistema: ad Ance Padova) e dandone comunicazione alla R.S.A. e R.S.U., ove costituite.**

La Cassa Edile di Padova è tenuta a trasmettere entro 10 giorni tale autodichiarazione alla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Padova, le quali entro 30 giorni dal ricevimento dell'autodichiarazione hanno facoltà di richiedere un confronto con l'azienda per la verifica dei parametri aziendali.

Si sottolinea che le imprese costitutesi nel 2010-2011-2012 corrisponderanno l'E.V.R. nelle misure orarie indicate nella Tabella A.

Per le imprese costituite nel 2009 e 2008 l'erogazione dell'E.V.R. seguirà l'esito del confronto dei parametri aziendali (ore denunciate e volume d'affari IVA) e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio il confronto andrà fatto anno su anno e biennio su biennio. Ai fini del confronto vanno considerati solo gli anni solari in cui l'impresa ha svolto attività normale per 12 mesi.

**Gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da intendersi determinati in cifra fissa, sono corrisposti agli operai, agli impiegati ed agli apprendisti operai e impiegati per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 nella misura oraria determinata in corrispondenza di ciascun livello di inquadramento per un numero massimo mensile di 173 ore ordinarie lavorate ed equiparate come indicate la precedente punto 1) per 12 mensilità.**

In caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'E.V.R. (e quindi per l'anno 2013 dopo il 1° gennaio 2013) l'E.V.R. sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese.

Nel caso di prestazione a tempo parziale l'E.V.R. sarà corrisposto in misura pari all'entità della prestazione lavorativa.

**L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., non è computabile ai fini del TFR, né ai fini del versamento dei contributi ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.**

Le parti provinciali si riservano di constatare e comunicare successivamente gli importi da corrispondere agli apprendisti, in relazione alla regolamentazione della retribuzione prevista dagli accordi confederali, ovvero dell'eventuale contratto collettivo di lavoro stipulato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011.

Per facilitare le operazioni di verifica delle condizioni per la corresponsione a livello aziendale dell'E.V.R., la Cassa Edile di Padova, su richiesta delle imprese o dei Consulenti del Lavoro per le imprese rispettivamente assistite da inviarsi via mail a [prestazioni@cassaedile.pd.it](mailto:prestazioni@cassaedile.pd.it), trasmetterà a mezzo mail le ore di lavoro denunciate, alla Cassa Edile di Padova per i trienni 2009-2010-2011 e 2008-2009-2010. In tale attestazione non sono comprese le ore cosiddette equiparate in quanto presenti nella denuncia MUT in modo aggregato ad altre tipologie di ore.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
dott. Leonardo Pesadori

All.: c.s.

**TABELLA A****VALORE ORARIO E.V.R. EROGABILE DAL 1° GENNAIO 2013 PER IMPIEGATI ED OPERAI**

7° livello	Euro 0,25
6° livello	Euro 0,22
5° livello	Euro 0,18
4° livello	Euro 0,17
3° livello	Euro 0,16
2° livello	Euro 0,14
1° livello	Euro 0,12

**TABELLA B****VALORE ORARIO E.V.R. EROGABILE DAL 1° GENNAIO 2013 PER IMPIEGATI ED OPERAI**

7° livello	Euro 0,075
6° livello	Euro 0,066
5° livello	Euro 0,054
4° livello	Euro 0,051
3° livello	Euro 0,048
2° livello	Euro 0,042
1° livello	Euro 0,036

Spett. Cassa Edile di Mutualità e Assistenza  
della Provincia di Padova  
Pass. Corner Piscopia 10  
35127 Padova

Spett. Associazione datoriale  
.....

Spett. RSU/RSA  
c/o sede aziendale

Oggetto: Autodichiarazione di non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per l'erogazione dell'EVR, come previsto dall' art. 38 C.c.n.l. 18 giugno 2008 come modificato e integrato dall'Accordo Nazionale 19 aprile 2010 e dagli artt. 8-19 C.c.p.l. provincia di Padova del 28/06/2012.

L'Impresa dichiara che nel triennio di riferimento per l'erogazione dell'EVR per l'anno .....ai propri dipendenti, il confronto con i corrispettivi dati del triennio precedente, risulta negativo per il/i seguente/i parametri:

ore denunciate alle Casse Edili

volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento per la comparazione.

L'impresa al fine di attivare la riduzione o non pagamento dell'EVR, come previsto dalle normative contrattuali di cui in oggetto, si dichiara disponibile ad un incontro con FENEAL FILCA FILLEA di Padova.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

---